

**INFORMATIVA N. 5 / 2013**

**Ai gentili Clienti dello Studio**

**Oggetto: FATTURE, NUOVA MODALITA' DI  
NUMERAZIONE DAL 01.01.2013**

**Riferimenti Legislativi:** Art. 21, DPR n. 633/72; Art. 226, D.L. n. 11 dicembre 2012 n.216; Direttiva 2010/45/UE

**Dal 01.01.2013, nuovo comma 2, art. 21, DPR 633/72:**

**La fattura contiene le seguenti indicazioni:**

- a) data di emissione;
- b) **numero progressivo che la identifichi in modo univoco;**
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
- g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
- i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

**Non è assolutamente chiaro come si debba intendere per “Numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.**

In attesa di una pronuncia ufficiale dell' Agenzia delle Entrate, della quale vi daremo conto in altra informativa, si possono individuare due alternative:

- a) proseguire nel 2013 con la numerazione del 2012 (*ovvero se l'ultima fattura emessa nel 2012 è la n.511 la prima del 2013 sarà la 512*);
- b) iniziare dal 2013 una numerazione progressiva che a fianco al numero attribuito alla fattura indichi l'anno di emissione (ovvero emettere la 1/2013, nel 2014 la prima fattura sarà la 1/2014, così facendo nessuna fattura avrà la medesima numerazione).

Tra le due possibili alternative **si consiglia la seconda** (1/2013 ecc.), nella speranza che l' Agenzia delle Entrate fornisca velocemente un'interpretazione ufficiale.

Nel caso di registri Iva sezionali le soluzioni sopra indicate dovranno essere adattate con l'aggiunta della lettera che identifica il sezionale, per esempio:

- n.459/A, n.621/B, in caso di prosecuzione nel 2013 con la numerazione del 2012;
- n.1/2013/A e n.1/2013/B, in caso di inizio dal 2013 con numerazione progressiva che a fianco al numero attribuito alla fattura indichi l'anno di emissione.

Per completezza segnaliamo che anche il contenuto della fattura è stato innovato, le fatture emesse dal 1 gennaio 2013 dovranno contenere i seguenti elementi:

- data di emissione;
- numero progressivo **che la identifichi in modo univoco**;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

- **numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo Ue, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato di stabilimento (nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale);**
- natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.

Per completezza si allega il comunicato stampa dell'Associazione Nazionale Commercialisti del 2 gennaio scorso.

LO STUDIO RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI.

Verona, 08.01.2013

*avv. Luigi Borsaro*